



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

38121 TRENTO - Via Valentina Zambra, 16 - Tel. 0461 82 50 94 - Fax 0461 82 57 68

e-mail: info@ordinefarmacistitrento.it pec: ordinefarmacistitn@pec.fofi.it

Cod. Fisc. 80013330222

- 9 DIC. 2021

TRENTO,

Circ. n. 42/2021/C.1
Prot. n. 1387/D.1

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
L O R O S E D I

Cara Collega e caro Collega,

1. La FOFI, con una specifica Circolare, ci segnala le principali novità introdotte dal D.L. 172/2021 che in particolare ha sostituito l'art. 4 del D.L. n. 44/2021

- è chiarito che tutti gli iscritti all'albo sono soggetti ad obbligo **vaccinale**;
- **da un punto di vista oggettivo**, è precisato che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa
- **l'inadempimento dell'obbligo vaccinale** comporta la sospensione dall'esercizio della professione;
- **la competenza sull'accertamento dell'adempimento** del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali. L'Ordine competente ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale è quello presso il quale **è iscritto il professionista (art. 4, comma 3 e 4, D.L. 44/2021 e s.m.i.)**
- Si chiarisce che tutti i professionisti sanitari – a prescindere dal contesto in cui esercitano la professione – **sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, della dose di richiamo** successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (art. 4, comma 1, DL 44/2021 e s.m.i.)
- **Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione**, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro **cinque giorni dalla ricezione della comunicazione**, la certificazione comprovante la vaccinazione o l'esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non **superiore a 20 giorni dall'invito**. Nell'invito ad adempiere, l'Ordine dovrà richiedere all'interessato anche i dati del datore di lavoro.
- Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice deontologico del farmacista, costituisce preciso dovere deontologico per tutti gli iscritti all'albo, comunicare all'Ordine di riferimento **ogni variazione dei dati relativi** "all'esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente".
- L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle predette verifiche, determina **l'immediata**

sospensione dall'esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell'Albo professionale.

- **La sospensione è efficace** fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente; per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del **ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose)** e per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, **della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore** del decreto (ovvero 27 maggio 2022). **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato (art. 4, comma 5, DL 44/2021 e s.m.i.).
- **Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.**
- Non sussiste l'obbligo di vaccinazione in caso di **accertato pericolo per la salute**, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.).
- L'unico soggetto competente ad attestare la sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo per la salute, è il medico **di medicina generale**.
- **Per i soggetti esenti dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute**, in reazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, è invece **previsto il demansionamento**. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come da ultimo modificato, infatti, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita "il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". (art. 4, comma 7, D.L. 44/2021 e s.m.i.). 3.5.
- Il comma 6 del nuovo art. 4 del D.L. 44/2021 prevede che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino al 15 giugno 2022.
- Per quanto riguarda il **personale non iscritto all'albo professionale** che opera nelle farmacie e nelle parafarmacie, non è previsto obbligo vaccinale, pur sussistendo le norme generali del green pass in ambito lavorativo.

2. Nuovo contributo genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità/invalidità/handicap

Si informa che il Comitato Centrale della Fofi ha deliberato l'istituzione di un'ulteriore misura assistenziale, pensata per i farmacisti genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità ex L. 68/1999 ovvero con invalidità civile ex D.Lgs. 509/1988 del 100% ovvero portatori di handicap ex L. 104/1992.

Quest'ultima tipologia di contributo è stata denominata "Contributo genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità/invalidità civile/handicap" e i farmacisti dovranno presentare le relative domande agli Ordini territoriali **entro il 15.1.2022**. Tutti i dettagli sui requisiti di accesso e sulla documentazione da produrre sono descritti nella Scheda 4 in allegato e si rammenta che per le dichiarazioni sostitutive sarà possibile utilizzare il fac-simile allegato.

Cordiali saluti.

